

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 ottobre 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 ottobre 2014, n. 154.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre. (14G00167)

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 14 ottobre 2014.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta. (14A08225).

Pag. 16

DECRETO 14 ottobre 2014.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, avente sede a Caltanissetta. (14A08226).

Pag. 17

**Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca**

DECRETO 23 giugno 2014.

Ammissione del progetto di ricerca ARTEMIS - ACCUS al finanziamento del Fondo per le agevolazione alla ricerca. (Decreto n. 2102). (14A08184)

Pag. 17



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 10 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «I.A.L. Liguria Innovazione Apprendimento Lavoro - S.r.l., impresa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (14A08185). *Pag.* 20

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 ottobre 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese». (14A08186). *Pag.* 20

DECRETO 6 ottobre 2014.

Modifica al decreto 2 ottobre 2012 con il quale al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, in Roma, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (14A08187). *Pag.* 22

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 ottobre 2014.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro del Comune di Vicenza nelle attività necessarie per il completamento delle procedure amministrative contabili relative agli interventi connessi al disinnescamento di un ordigno bellico inesploso nel territorio del medesimo comune. (Ordinanza n. 194). (14A08213). *Pag.* 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Autorità nazionale anticorruzione

Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. (14A08201). *Pag.* 23

Istituto nazionale di statistica

Comunicato di rettifica relativo all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). (14A08224). *Pag.* 23

Ministero dell'interno

Soppressione della Fondazione di culto denominata «Legato Luigi Picchini», in Treviso. (14A08200). *Pag.* 24

Ministero della difesa

Concessione di ricompense al merito dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri (14A08188). *Pag.* 24

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milpro» 2,5mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli. (14A08176). *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprogesic» 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti. (14A08177). *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefenil» 50 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini. (14A08178). *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetalgina» 500 mg/ml soluzione iniettabile per equini, bovini, suini e cani. (14A08179). *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Crono-Gest Spugna» 20 mg, dispositivo a rilascio controllato per capre e pecore. (14A08180). *Pag.* 27

Importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox» compresse appetibili da 50 mg (14A08181). *Pag.* 27

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinari «Pharmasin 100» e «Tilosina 10% Sinto-farm». (14A08182). *Pag.* 28



Modifica dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale per uso veterinario
«Milpro» 12,5mg/125 mg compresse rivestite per
cani. (14A08183)..... *Pag.* 28

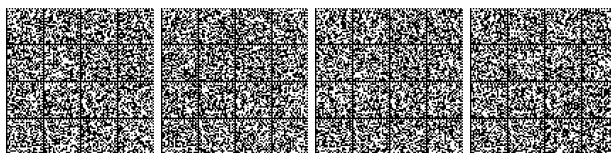
Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 42 del 9 ottobre
2014 (14A08202)..... *Pag.* 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza
e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**

**Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre
2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del de-
creto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 (14A08193)**





*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 ottobre 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 81

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

**Statuti di partiti politici iscritti alla data
del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale**





S O M M A R I O

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 (14A08193)

Pag. 1

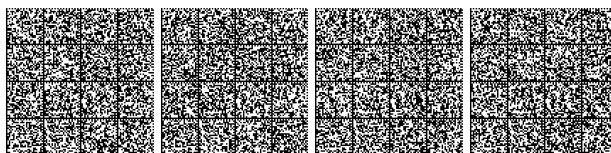
STATUTO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA	»	1
STATUTO DEL PARTITO SOLIDARIETÀ - LIBERTÀ, GIUSTIZIA E PACE	»	26
STATUTO DEL PARTITO NUOVO CENTRODESTRA	»	42
STATUTO DEL PARTITO FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	»	58
STATUTO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	»	90
STATUTO DEL PARTITO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ	»	129
STATUTO DEL PARTITO VERDI DEL SUDTIROLO	»	148
STATUTO DEL PARTITO SÜD-TIROLER FREIHEIT	»	165
STATUTO DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENINO TIROLESE	»	186
STATUTO DEL PARTITO UNIONE PER IL TRENINO	»	208
STATUTO DEL PARTITO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA	»	230
STATUTO DEL PARTITO REALTÀ ITALIA	»	256
STATUTO DEL PARTITO FEDERAZIONE DEI VERDI	»	268





STATUTO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO**CAPO I - Costituzione del Partito e principi fondativi****Articolo 1 - Il Partito**

1. Il Partito Socialista Italiano, con sede legale in Roma, Via Santa Caterina da Siena n. 57, anche con la denominazione abbreviata P.S.I., nasce dalla convergenza di differenti tendenze culturali e politiche ispirate al pensiero socialista, socialdemocratico, liberal-socialista, laico e nella pluralità delle esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista della sinistra e del movimento operaio italiano. Il Partito assume queste tendenze consapevole della necessità della loro continua rielaborazione per reggere il confronto con le sfide della modernizzazione e del mondo globalizzato, nonché per contribuire alla costruzione di una società aperta e plurale, libera e solidale, giusta e sicura, fondata sulla valorizzazione del merito e sulla capacità di soddisfare i bisogni economici, umani, civili, sociali ed ecologici dei cittadini. Ci riconosciamo nei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, per una economia sociale di mercato, per il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i

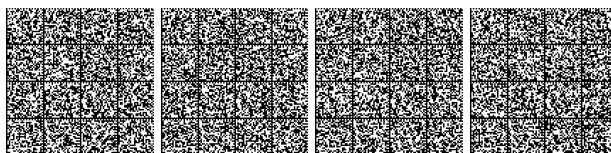


lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, e nell'ottica del riformismo socialista promuoviamo la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali delle imprese.

2. Aperto all'incontro con altri movimenti o partiti ispirati dalle citate tendenze politiche e con altre culture che hanno posto al centro della loro azione i diritti umani e civili, la lotta alle disuguaglianze e la salvaguardia dell'ambiente, il Partito Socialista Italiano si impegna per costruire in Italia una grande forza socialista e democratica, laica, riformista e di governo. A tale fine promuove il libero coinvolgimento dei cittadini nelle sue iniziative assieme alla associazione con le varie espressioni della società civile.

3. Il Partito Socialista Italiano è parte integrante del Partito del Socialismo Europeo ed aderisce all'Internazionale Socialista.

4. Il Partito Socialista Italiano adotta il seguente simbolo:
"quadrato di colore rosso; nella parte superiore - in stampatello grande e bianca - la scritta PARTITO SOCIALISTA ITALIANO; al centro una rosa bianca stilizzata; nel quarto inferiore la sigla, in colore rosso "PSE" posta al centro di

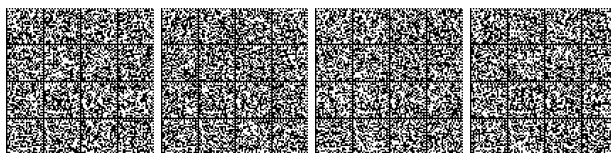


una barra rappresentante la bandiera italiana con i colori verde, bianco e rosso. Lo stesso simbolo potrà essere utilizzato anche in forma rotonda, fermi restando gli elementi descritti all'interno dello stesso. Detto simbolo, sia in versione quadrata che rotonda, viene allegato in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale.

5. Il partito è organizzato su base territoriale riconoscendo il ruolo autonomo di decisione e di proposta degli organismi regionali, provinciali e comunali. Questo modello organizzativo si attua con l'approvazione, da parte delle assemblee congressuali regionali del rispettivi statuti regionali. Alla federazioni regionali viene riconosciuto il ruolo di elaborazione e di decisione per le scelte politiche del proprio territorio, nonché il compito del coordinamento delle federazioni provinciali. Fino al momento della approvazione dello Statuto regionale valgono le norme del presente statuto sia per le entità regionali che locali.

Articolo 2 - Principi di democrazia interna

1. La sovranità nel Partito Socialista Italiano appartiene agli iscritti che la esercitano secondo le modalità



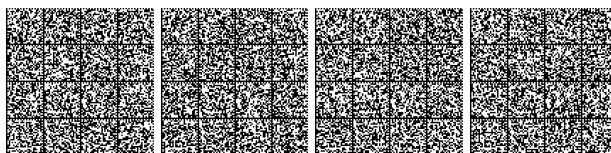
democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto.

2. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e locali e ai principi del federalismo democratico.

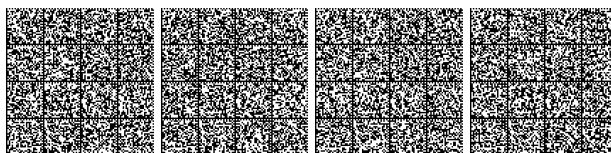
3. Il Partito Socialista Italiano è fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari opportunità rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.

4. Il Partito Socialista Italiano promuove la trasparenza ed il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie che fissano limiti al cumulo ed al rinnovo dei mandati.

5. Negli incarichi direttivi e negli organismi di direzione, di controllo o esecutivi del Partito nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% e superiore al 60%, dovendosi comunque tendere alla rappresentanza paritaria di uomini e donne in tutti i ruoli e funzioni politiche e amministrative del partito, compresa la direzione delle commissioni e gli incarichi la cui nomina spetta al Gruppo socialista. La stessa proporzione deve essere rispettata nella



formazione delle candidature per le liste elettorali in ogni livello territoriale, sia nella composizione complessiva di ogni singola lista, sia nella scelta delle candidature per le quali sia probabile l'elezione. In caso di sistemi elettorali che prevedano l'elezione automatica e progressiva dei componenti della lista in ragione del posto occupato deve essere rispettata l'alternanza di candidature maschili e femminili. Gli organismi eletti e le cariche assunte o attribuite in difformità delle suddette norme non sono legittimi e non possono insediarsi, né esercitare funzioni, fino alla avvenuta reintegrazione della rappresentanza di genere secondo i suddetti criteri e nel rispetto del numero massimo di componenti previsti per gli organismi collettivi. La violazione della presente norma può essere sollevata da ogni iscritto/a alla Commissione di Garanzia competente per territorio. Sulla composizione degli organismi nazionali e la formazione delle liste per le elezioni politiche ed europee è competente a pronunciarsi la Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione di Garanzia decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso e provvede a tutti gli atti necessari e conseguenti all'accertata violazione e riaffermazione delle norme di democrazia paritaria previste



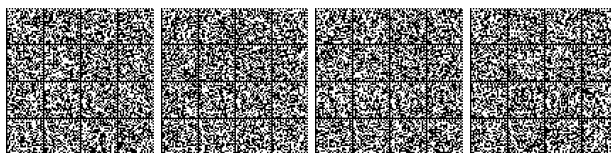
dallo Statuto e dal Regolamento del Partito.

6. Il Partito assicura un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovrà consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti.

I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il sistema informativo.

7. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, la vita associativa degli iscritti è regolata dal principio della partecipazione e dell'impegno comune nell'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza con il riconoscimento dei diritti delle minoranze.

8. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di appartenenza. In ogni istanza del Partito il voto è palese,



salvo per le deliberazioni riguardanti le nomine di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese non sia accettato dal 90% dei presenti. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due. Per gli organi collegiali la rappresentanza è proporzionale ed il criterio di voto è dei due terzi.

Articolo 3 - L'iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, purché abbiano compiuto l'età di 16 anni, i cittadini italiani nonché i cittadini dell'Unione europea e di altri Paesi con stabile domicilio in Italia o in altro Stato, in cui vi sia un'organizzazione riconosciuta del Partito.
2. L'iscrizione al Partito è individuale ed annuale; essa comporta l'accettazione dello Statuto nonché il versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale.
3. Con l'iscrizione, la persona interessata accetta altresì di essere registrata nell'Anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede legale del Partito.



4. L'iscrizione al Partito è gestita dagli organi nazionali del medesimo ed è approvata dalla Segreteria nazionale.

Le modalità di iscrizione sono stabilite da apposito regolamento per il tesseramento.

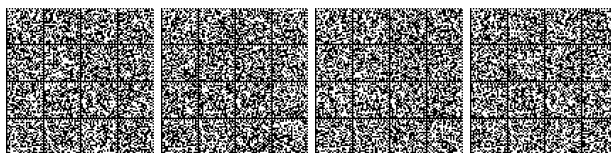
5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui al comma precedente in base al principio del riparto automatico ed immediato.

6. L'elettorato attivo e passivo negli organi del Partito si acquisisce con il secondo anno consecutivo di iscrizione.

7. L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'iscrizione o adesione:

a) a movimenti che presentino liste concorrenziali a quelle del Partito in consultazioni elettorali o diano il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal Partito;

b) ad associazioni culturali e politiche che professino idee e pratichino politiche palesemente in contrasto con il presente Statuto. Qualora la citata incompatibilità si dovesse verificare in costanza di iscrizione al Partito, la

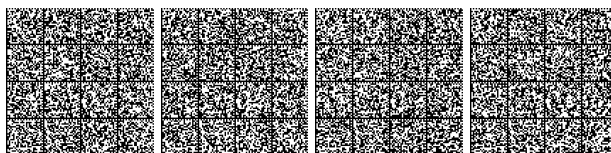


Commissione di garanzia competente per territorio delibererà, previo procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, l'esclusione della persona per cui è stata dichiarata l'incompatibilità.

Articolo 4 - Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:

- a) essere compiutamente informata così da garantirne l'effettiva partecipazione alla vita interna del partito, così come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche;
- b) partecipare all'elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;
- c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel Partito;
- d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;
- e) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale,



regionale e locale;

f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli;

g) motivare le ragioni della decisione nel caso di dimissioni dal Partito in una riunione convocata su sua richiesta;

h) in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;

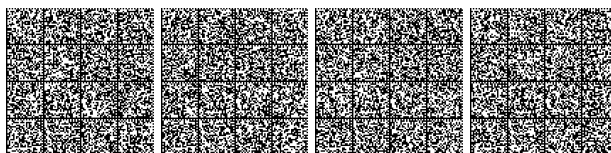
i) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.

2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:

a) rispettare le regole dello Statuto;

b) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del Partito;

c) pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario contribuendo al sostegno del Partito.



d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito.

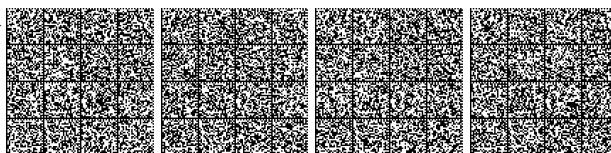
e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte.

3. In caso di violazione dei doveri statutari da parte dell'iscritto, l'organo di garanzia competente adotta sanzioni proporzionate alla violazione. Qualora il suddetto organo di garanzia dovesse rimanere inerte, le sanzioni, in presenza di reiterate violazioni dello Statuto da parte dell'iscritto o di un organo del Partito, sono adottate dalla Commissione di Garanzia del livello superiore.

4. Le sanzioni, le modalità di appello e di intervento della Commissione di Garanzia del livello superiore, l'eventuale riammissione dell'iscritto nei casi di esclusione sono stabilite dal Regolamento disciplinare approvato dalla Commissione Nazionale di Garanzia che provvede alla contestazione e al contraddittorio con l'interessato.

5. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione:

a) il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione b) la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.

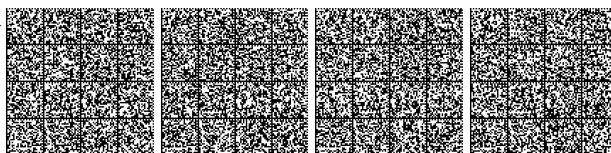


6. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l'organo stesso. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto è strettamente personale.

Articolo 5 - Adesione al Partito da parte di soggetti collettivi

1. Il partito si avvale della collaborazione attiva di cittadini e di gruppi che aderiscano in varie forme alle sue iniziative. Essi godranno pertanto di tutti i diritti di informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in generale, alla vita interna del partito.

2. Possono aderire al Partito associazioni, movimenti che perseguano proprie finalità politiche, culturali, professionali, di lavoro o di impegno sociale che risultino in sintonia con gli obiettivi del partito. L'adesione dei richiamati soggetti collettivi non determina l'iscrizione al Partito dei loro associati. L'iscrizione è nazionale,



regionale, provinciale o locale a seconda della struttura organizzativa e degli scopi dell'associazione e dei movimenti.

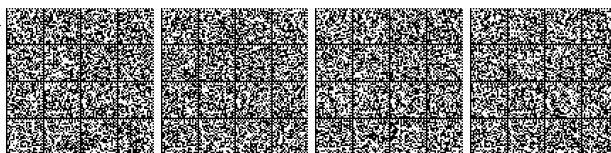
Articolo 6 - Organizzazione all'estero del Partito

1. Il Partito Socialista Italiano, per garantire la partecipazione politica agli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.

2. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Socialista Italiano all'estero sono stabilite dallo Statuto della circoscrizione estero che sarà approvato dalla relativa assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 7 - FGS

Il Partito Socialista Italiano riconosce la F.G.S. (Federazione dei Giovani Socialisti) come autonoma organizzazione giovanile, ad esso unita da un patto di reciproca collaborazione, con diritto di rappresentanza consultiva in tutti gli organi di partito ed i cui aderenti possono chiedere l'iscrizione al partito al compimento del 16° anno di età.



CAPO II - Formazione dell'indirizzo politico ed organi dirigenti nazionali**Articolo 8 - I Congressi**

1. Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e federativa del Partito. Il Congresso: a. approva a maggioranza dei voti validi espressi la piattaforma politica e programmatica del Partito; b. approva lo Statuto con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto; c. elegge, con la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, il Segretario, 1/3 dei membri del Consiglio nazionale, la Commissione di Garanzia, i Revisori dei Conti.

2. Il Congresso nazionale è composto da delegati democraticamente eletti in rappresentanza degli iscritti e degli elettori sulla base del regolamento congressuale.

3. Il Congresso può svolgersi o su mozioni politiche concorrenti tra loro o su un testo base che può presentare su più punti tesi alternative, con la possibilità di scelte distinte su ogni punto in discussione. La relativa decisione è di competenza del Consiglio nazionale.

4. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su base di mozioni concorrenti, i delegati al Congresso nazionale sono



eletti sulla base dei risultati ottenuti da ciascuna mozione presentata, con sistema proporzionale. Con lo stesso metodo si eleggono gli organismi politici.

5. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su tesi, il Consiglio Nazionale determina i criteri per la elezione di delegati e degli organismi politici, tenendo conto del rilievo specifico dei singoli punti in discussione e della rappresentanza delle minoranze.

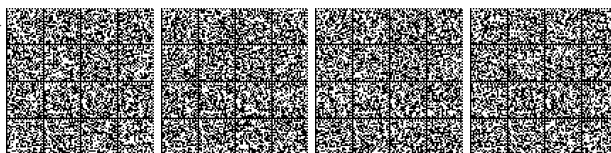
6. Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni due anni ed è convocato dal Segretario sentito il Consiglio nazionale.

7. Il Congresso straordinario può essere convocato dal Consiglio Nazionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Il Consiglio Nazionale approva le norme per l'elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.

Articolo 9 - Il Consiglio nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 325 membri, di cui 1/3 eletti dal Congresso nazionale e i restanti eletti dai Congressi regionali in proporzione alle quote congressuali riconosciute agli stessi. L'incarico di Consigliere Nazionale



dura due anni.

Il Consiglio Nazionale elegge nella prima seduta il/la Presidente del Consiglio Nazionale del Partito e il/la Tesoriere.

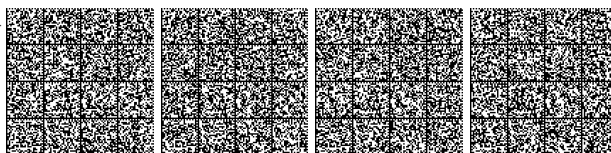
Il Consiglio nazionale: a) indirizza la politica nazionale del Partito nell'ambito della linea indicata dal Congresso e, di regola, conclude le proprie riunioni con l'approvazione, a maggioranza dei voti validi espressi, di documenti politici.

b) elegge la Direzione Nazionale;

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale del Partito. Nel caso di eventuale indisponibilità, quest'ultimo è sostituito dal Segretario politico. La convocazione può comunque essere richiesta dallo stesso Segretario, o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano di diritto i componenti la Commissione Nazionale di Garanzia e i Revisori dei Conti.

I componenti del Consiglio Nazionale sono tenuti alla sottoscrizione degli abbonamenti agli organi di informazione del Partito, Avanti e Mondoperaio. La mancata attuazione



comporta la decadenza dal Consiglio Nazionale".

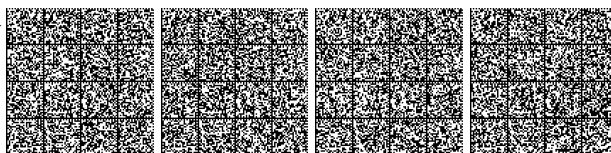
Articolo 10 - La Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è composta dal Segretario del Partito, da 50 membri eletti dal Consiglio Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Tesoriere, dal Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, dal Segretario della FGS, dai Segretari Regionali, nonché dai Parlamentari nazionali ed europei, dai Consiglieri e Assessori regionali. I membri della Direzione Nazionale durano in carica due anni.

Ai lavori della Direzione partecipano i Direttori di Avanti e di Mondoperaio nonché, un rappresentante della Nuova Editrice Mondoperaio S.r.l. , il Presidente e 2 membri della Consulta degli amministratori socialisti, i Presidenti delle Fondazioni socialiste e rappresentanti del mondo della Cultura, dell'Impresa e dell'Associazionismo.

Determina le azioni politiche del Partito dando attuazione al programma ed alle altre decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio nazionale. Essa si articola in Commissioni o Dipartimenti di lavoro.

2. La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti



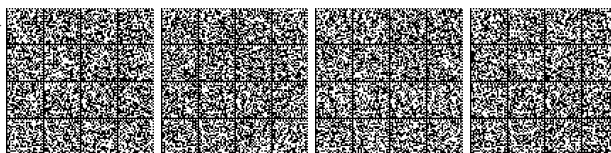
dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i bilanci preventivo e consuntivo, i Regolamenti e nomina i Revisori dei Conti.

3. La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Segretario; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

4. La Direzione Nazionale elegge la segreteria su proposta del Segretario.

Articolo 11 - Il Segretario politico nazionale

1. Il Segretario guida il Partito e ne esprime e rappresenta l'indirizzo politico sulla base del programma e delle altre decisioni assunte dai competenti organi. Al Segretario politico spetta l'attuazione delle linee generali e dei programmi politici, il raggiungimento di accordi ed alleanze con altre forze politiche, la cura dei rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali. Egli ha il compito di svolgere tutti gli atti a contenuto non patrimoniale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di operazioni connesse a tornate elettorali, incluso il deposito del simbolo del Partito, di cui egli ha la custodia, e la delega dei rappresentanti delle liste.



2. In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario politico, il Consiglio Nazionale convoca entro trenta giorni il Congresso nazionale che dovrà essere celebrato entro due mesi. Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso a maggioranza dei voti validi espressi e dura in carica due anni.

Articolo 12 - La Segreteria politica

1. La Segreteria politica coadiuva il Segretario, con funzioni esecutive, i componenti sono proposti dal Segretario ed eletti, in un unico scrutinio, dalla Direzione Nazionale. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario può proporre uno o più Vicesegretari che svolgono funzioni delegate.

2. Il Segretario può proporre, motivandola, la sostituzione o l'integrazione di uno o più componenti la Segreteria. In entrambi i casi si procede con le modalità già stabilite al comma precedente.

Articolo 13 - Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito

Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito ha funzioni di rappresentanza e di garanzia delle decisioni assunte dal Congresso. Egli convoca e presiede il Consiglio Nazionale.



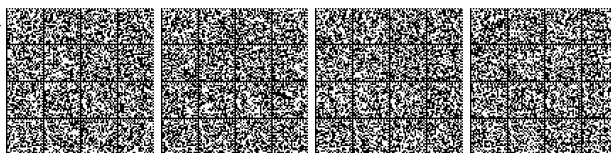
L'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale del Partito ha durata di due anni.

CAPO III - L'organizzazione del Partito a livello regionale e subregionale

Articolo 14 - Autonomia statutaria

1. Le strutture regionali e delle province di Trento e di Bolzano sono dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale. Le Federazioni regionali e delle province di Trento e Bolzano approvano nei rispettivi Congressi un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l'attività del Partito nel loro ambito territoriale.

2. I citati Statuti sono approvati e modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione Nazionale di Garanzia, il quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvi lo Statuto con le relative osservazioni al Congresso regionale che lo ha approvato affinché provveda a modificarlo.



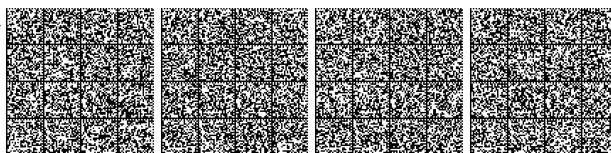
Articolo 15 - Principi inderogabili per gli Statuti

1. Gli Statuti delle Federazioni regionali e delle Province di Trento e Bolzano, nell'ambito dei principi contenuti nel presente Statuto, disciplinano la organizzazione e l'articolazione del partito nei rispettivi territori nonché le modalità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali.

2. Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipazione e rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non candidabilità e sulle incompatibilità, nonché quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente Statuto e del Partito Socialista Italiano in tutte le sue articolazioni e livelli territoriali.

3. Gli Statuti dovranno garantire, oltre al coordinamento delle Federazioni provinciali e delle unità di base, lo scambio tra le varie esperienze, la cooperazione e la piena partecipazione dei livelli territoriali alla definizione della linea politica regionale.

4. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel



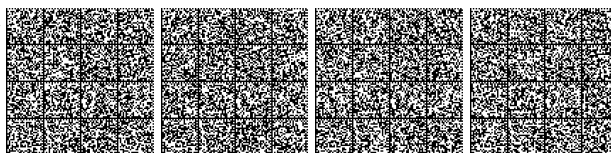
proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Socialista Italiano devono essere previsti almeno i seguenti organi: Segretario, Consiglio, Tesoriere e Commissione di Garanzia.

5. Il carattere democratico degli Statuti dovrà essere altresì garantito dallo svolgimento di Congressi da svolgersi, di regola, in concomitanza con quello nazionale.

Articolo 16 - Autonomia politica e finanziaria

1. A ciascun Federazione regionale e provinciale nonché alle unità di base è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa, legale, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto e quello che verrà approvato in sede regionale non riservi alla potestà di altri organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.

2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province di Trento e Bolzano e locali soltanto e se nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare le linee fondamentali del Partito. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni con il voto favorevoli dei 2/3 dei suoi



componenti entro quindici giorni dalla loro adozione.

Articolo 17 - Poteri sostitutivi

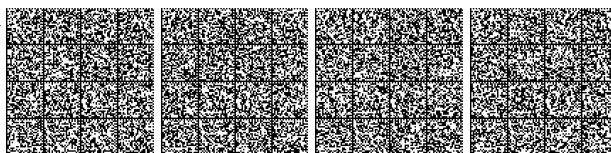
1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di necessità o di grave danno al Partito, la Segreteria nazionale con maggioranza dei 2/3, sentito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia e della Commissione Regionale, salvo ratifica della Direzione Nazionale, può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.

I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo scioglimento.

2. Il commissario risponde del proprio operato alla Segreteria del partito ed è l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.

3. La Segreteria nazionale può altresì nominare un organo collegiale con funzioni commissariali.

4. Gli stessi poteri, previa comunicazione alla Segreteria Nazionale, possono essere esercitati dalle Segreterie



regionali nei confronti degli organi collegiali di livello inferiore. La segreteria nazionale a maggioranza su ricorso dell'organo collegiale inferiore interessato può annullare il provvedimento della Segreteria regionale.

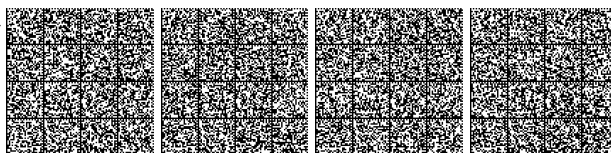
Articolo 18 - Le unità di base

1. Le unità di base sono la forma primaria di organizzazione del Partito.

2. In base alle disposizioni dettate dagli Statuti regionali, le unità di base possono essere costituite da Sezioni o da altre forme organizzative legate al territorio, alla sede di lavoro o di studio, ad altri interessi meritevoli di attenzione politica da parte del partito.

3. Nelle unità di base gli iscritti esercitano la loro partecipazione democratica secondo i principi stabiliti nel presente Statuto e negli statuti regionali.

4. Ad ogni livello organizzativo del Partito su deliberazione dei competenti organi collegiali si possono istituire Sezioni Internazionali del Partito con la partecipazione dei compagni dei partiti affiliati al PSE ed all'Internazionale Socialista, nonché dei compagni interessati alle problematiche internazionali ovvero che lavorano in settori relazionati alla



politica internazionale ed europea.

CAPO IV - Incarichi politici, candidature e strumenti per la partecipazione

Articolo 19 - Le candidature

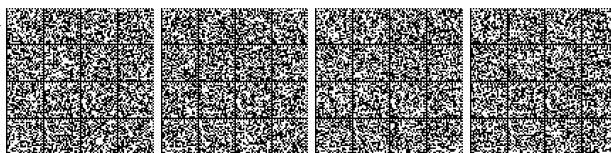
1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla Direzione nazionale del Partito su proposta della competente Direzione regionale.

2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.

Articolo 20 - I Gruppi Parlamentari e Consiliari.

1. I Gruppi Parlamentari e Consiliari del Partito Socialista Italiano hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale.

2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.



Articolo 20 bis - La Consulta degli Amministratori

I Consiglieri e gli Assessori Regionali, Provinciali e dei Comuni superiori a 15.000 abitanti, i sindaci eletti nelle liste espressione del Partito ovvero aderenti ai gruppi consiliari del Partito Socialista Italiano, costituiscono la Consulta degli Amministratori e partecipano alla elaborazione delle politiche socialiste per gli Enti territoriali e locali.

La Consulta elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da 3 a 5 membri.

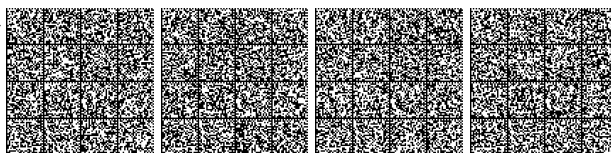
Ciascun Comitato regionale nomina la Consulta Regionale degli Amministratori costituita dai Consiglieri e Assessori di tutti i livelli territoriali della Regione.

Articolo 21 - Incompatibilità e limiti di mandato

1. La carica di Segretario Nazionale è incompatibile con quella di componente del Governo.

Le cariche di Segretario regionale, provinciale e comunale sono incompatibili rispettivamente con quelle di componenti della Giunta regionale, provinciale e comunale.

2. Gli incarichi di Segretario regionale e provinciale e quelli elettivi, salvo nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, non possono essere svolti per più di tre mandati consecutivi,



con decorrenza dalla approvazione del presente statuto.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta motivata della Direzione del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.

Articolo 22 - Doveri degli eletti

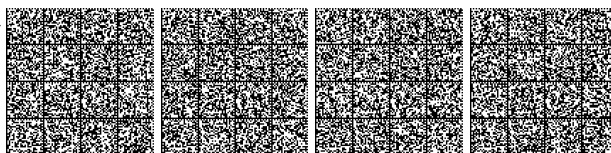
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con il Partito per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti, destinatari di retribuzioni pubbliche e di indennità di carica, hanno il dovere morale di contribuire al finanziamento del Partito.

3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo.

Articolo 23 - Forum tematici

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli



elettori e degli iscritti al Partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito.

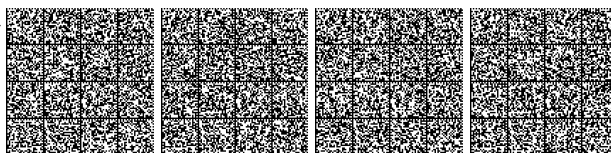
2. Le finalità dei forum tematici sono la piena partecipazione alle decisioni e alle attività del partito, l'elaborazione di proposte e iniziative sui temi di loro competenza, la rappresentanza degli iscritti ad essi associati.

Articolo 24 - Referendum interno

1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo ed il relativo svolgimento è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

2. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.

3. Il Referendum interno è indetto dal Presidente del Consiglio Nazionale del Partito qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, il Consiglio o la Direzione Nazionale, cinque Federazioni Regionali ovvero il cinque per



cento degli iscritti al Partito Socialista Italiano.

3. La proposta di indizione del referendum deve indicare la specifica formulazione del quesito e la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso.

4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.

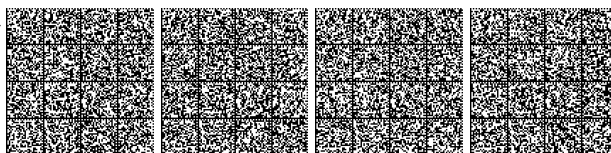
CAPO V - Principi della gestione finanziaria

Articolo 25 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, nel rispetto del principio di economicità della gestione ed assicurando l'equilibrio finanziario, cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria. La conduzione del Partito deve rispettare rigorosi criteri di trasparenza e legittimità amministrativa e finanziaria.

2. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

3. Il Tesoriere può essere coadiuvato da un comitato, formato



da massimo 3 componenti compreso il Tesoriere che lo presiede, nominato dal Consiglio Nazionale.

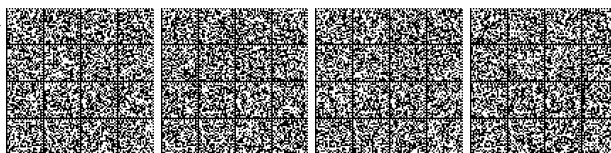
4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Consiglio nazionale.

Articolo 26. - Risorse finanziarie del Partito

1. Gli iscritti al Partito hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una "quota di iscrizione".

2. Il patrimonio del Partito è costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, erogate nel rispetto delle vigenti norme nonché da eventuali lasciti di beni e denari.

3. Il rendiconto preventivo regola i flussi finanziari del Partito. Esso è approvato dalla Direzione nazionale per disciplinare le attività economiche e patrimoniali del Partito, i rapporti con le articolazioni territoriali e la determinazione della quota di iscrizione. I trasferimenti finanziari in favore delle articolazioni territoriali del Partito devono essere analiticamente indicati nel rendiconto



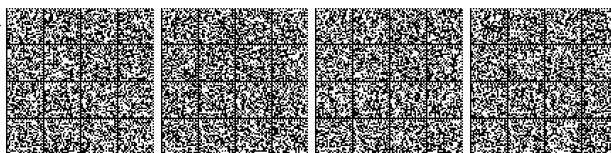
preventivo. Con l'approvazione del preventivo, pertanto, il Tesoriere è autorizzato ad erogare le somme stabilite in favore delle menzionate articolazioni, nel rispetto dei criteri di tracciabilità contabile e di trasparenza ai quali il presente statuto è conformato.

Articolo 27. - Autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni

Articolo 28. Bilancio

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dalla



Direzione nazionale entro il 31 maggio.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone all'approvazione della Direzione nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

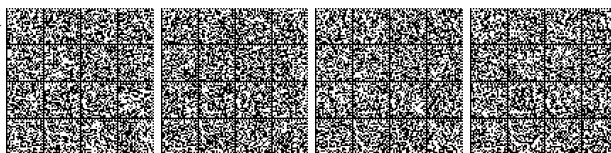
3. I bilanci, ed i documenti integrativi obbligatori, vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale nonché sottoposti agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.

Articolo 29. Revisori dei Conti

1. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da esperti di materia contabile nominati in conformità alle disposizioni alle disposizioni di legge, nonché a tutte le verifiche e riscontri previsti dalla vigente normativa.

2. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili.

3. L'incarico di componente il Collegio dei revisori è



incompatibile con le cariche di Partito. Nel caso di decesso, dimissioni o revoca dell'incarico, la Direzione Nazionale provvederà alla sostituzione.

CAPO VI - Organi di garanzia e norme finali

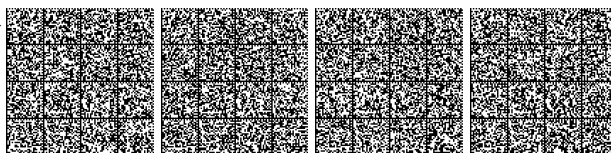
Articolo 30. Commissioni di garanzia

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti nonché ai rapporti interni al Partito Socialista Italiano sono svolte dalla Commissione Nazionale di garanzia, che viene eletta dal Congresso Nazionale ed è composta da 15 membri, nonché da analoghi organismi di garanzia eletti nelle singole regioni e in tutte le province.

2. I componenti delle Commissioni di Garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito Socialista di riconosciuta competenza ed indipendenza.

3. L'incarico di componente di uno delle Commissioni di Garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito.

4. Ciascuna Commissione di Garanzia elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario che può essere riconfermato una



sola volta.

5. La violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni da parte degli iscritti comporta, a seconda della gravità e nel rispetto del principio di proporzionalità, la sanzione dell'ammonizione, della sospensione ovvero dell'espulsione. Con apposito regolamento, proposto dalla Commissione Nazionale di Garanzia, ed approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale, sono disciplinate le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

Articolo 31. Ricorsi

1. Le Commissioni di Garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli iscritti e degli organi del Partito.

2. Ciascun iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.

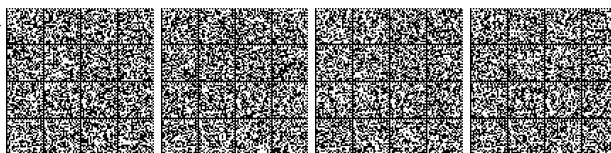
3. Con il Regolamento di cui all'articolo precedente sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i



casi di inammissibilità degli stessi, nel rispetto del diritto di difesa del ricorrente e del principio del contraddittorio. Fatte salve le tutele più ampie previste dallo stesso regolamento, gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di difendersi mediante la produzione di memorie scritte, di poter controdedurre alle accuse mosse e di poter chiedere di essere ammessi alla prova contraria, in ogni fase del procedimento.

4. Le Commissioni di Garanzia a livello regionale e provinciale hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali.

5. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una Commissione regionale o provinciale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione Nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.



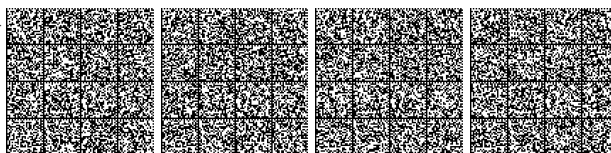
6. Avverso alle decisioni delle Commissioni di Garanzia è consentito ricorso alle Commissioni di livello superiore.

Articolo 32. Revisioni dello Statuto, dei Regolamenti, della Denominazione e del Simbolo

Le modifiche allo Statuto nazionale, ai regolamenti, alla denominazione ed al simbolo, sono di competenza del Congresso nazionale che può, ritenendolo opportuno e deliberando in tal senso a maggioranza dei voti validi espressi, delegare il Consiglio nazionale al compimento degli atti inerenti le modifiche da apportare alle norme statutarie, ai regolamenti, alla denominazione del Partito o al suo simbolo. In particolare ogni eventuale ulteriore modifica allo Statuto, richiesta dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei Partiti Politici, introdotta dal DL 149/2013, non investendo gli equilibri complessivi statutari e limitandosi ad eventuali modifiche di carattere amministrativo/normativo, potrà essere deliberata dalla Segreteria Politica del Partito.

Articolo 33. Norme finali

A) Le assemblee congressuali regionali e quelle delle province devono approvare i rispettivi Statuti. Nelle more della

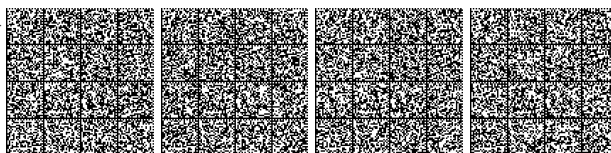


suddetta approvazione le Federazioni territoriali sono tenute al rispetto delle norme sancite nello Statuto nazionale, limitatamente a quanto effettivamente ad esse applicabile.

B) Gli Statuti regionali possono essere adottati in via transitoria dalle Commissioni regionali e rimarranno in vigore fino al primo Congresso regionale successivo decadendo automaticamente nel caso che il Congresso regionale si concluda senza una espressa ratifica.

C) La modifica dell'indirizzo della sede legale, nello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

D) L'anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in formato elettronico, relativo a dati personali, deve essere mantenuto e custodito nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di trattamento della privacy, come sancito dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto disposto dal Garante della Privacy. Il presente Statuto e gli atti adottati da tutti gli organi di Partito si conformano, quindi, al rispetto della vita privata degli iscritti al Partito, adeguandosi alle normative nazionali, sovranazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare al D.lgs. n. 196/2003, nonché alle decisioni del Garante della Privacy.



E) Il Partito assume quali regole atte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, le disposizioni contenute nella Legge n. 2/1997 e successive variazioni ed integrazioni, nonché nel D.L. 149/2013, convertito nella Legge 13/2014. Dovranno pertanto essere istituiti il libro giornale ed il libro inventari, conservata la documentazione amministrativa e contabile ed adottato un sistema informatizzato di contabilità, idoneo a garantire la registrazione ed archiviazione di tutti i fatti a contenuto patrimoniale, finanziario ed economico. Per quanto eventualmente non contemplato dalla menzionata normativa, e nei casi di effettiva applicabilità, il Partito dovrà conformarsi a quanto stabilito dal Codice Civile per la tenuta amministrativa delle società nonché dalle vigenti norme in materia fiscale.

